

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 250

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, GANGI, ALBERINI, DI VAGNO, SANGALLI,
MORAZZONI

Presentata il 4 luglio 1979

Istituzione dell'indennità di vigilanza per gli appartenenti
ai corpi di vigilanza urbana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di definire la posizione degli appartenenti ai corpi di vigilanza urbana.

Attualmente i vigili urbani sono inquadrati nell'identico livello professionale attribuito al personale operaio altamente qualificato, al personale amministrativo e ai messi notificatori. È facile comprendere come la collocazione dei vigili nel livello di cui è sopra menzione, sia quanto mai discutibile e ciò in relazione ai compiti che gli stessi sono chiamati ad espletare in quanto *ope legis* sono agenti di polizia giudiziaria.

Inoltre ai medesimi, se ed in quanto ritenuto opportuno, può essere riconosciuta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, anche se la seconda qualifica è del tutto sussidiaria allo svolgimento dei compiti di istituto, giacché la materia della pubblica sicurezza è da ritenersi uno dei

compiti fondamentali dello Stato che deve garantirli mediante e con l'impiego del personale considerato necessario alla sua tutela, e che tale tutela non può essere delegata ad altri organi ed istituzioni.

È sulla scorta di tale qualificazione che da parte degli addetti al servizio si chiede con insistenza l'estensione della speciale indennità di pubblica sicurezza di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

Sino ad oggi la maggior parte dei comuni, sostenuti dall'ANCI Nazionale, ha resistito alle pressioni di cui sopra.

Si ritiene tuttavia che per l'avvenire sarà molto difficile mantenere tale posizione, stante l'insoddisfazione che la normativa contrattuale presente ha generato sia negli amministratori che negli operatori.

Evidenziata a grandi linee la posizione del vigile, si tratta di trovare una solu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione al problema. Disattesa l'idea di un livello atipico giacché la variegata gamma delle gerarchie (graduati, sottufficiali, ufficiali subalterni e superiori) presente in corpi di polizia municipale, comporterebbe l'istituzione di una catena di livelli atipici, si è ritenuto più confacente la proposta della istituzione di una indennità di vigilanza correlata al livello retributivo iniziale.

L'articolo 2 della proposta di legge disciplina le modalità della erogazione dell'indennità che, come si evince dall'articolo, privilegia i vigili esclusivamente addetti ai servizi di vigilanza e polizia amministrativa.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si dettano norme per la costituzione e la riorganizzazione dei corpi di vigilanza.

La quantificazione numerica prevista dall'articolo 3 per la costituzione del corpo di vigilanza, ha in primo luogo lo scopo di evitare la trasformazione in corpo anche laddove le unità sono esigue come nel caso di comuni di minime dimensioni il che sarebbe grottesco.

In secondo luogo si ritiene che la presenza di tante unità quante quelle previste dall'articolo in disamina è già tale da costituire una struttura organica che può definirsi autosufficiente. È pacifico che la determinazione del numero dei componenti il corpo oltre il predetto limite, contingente che non è pensabile di definire sulla carta con una qualsiasi parametrizzazione: popolazione, ampiezza del territorio ed altro, è lasciata alla responsabilità decisionale delle amministrazioni locali.

L'articolo 4 prevede la semplificazione delle procedure per l'approvazione dei regolamenti; mentre l'articolo 5 prescrive indicazioni afferenti il contenuto degli stessi.

Per quanto attiene il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai vigili - articolo 6 - è lasciata la più ampia facoltà al sindaco di richiedere il decreto prefettizio per il contingente numerico, ritenuto necessario, pre-

via la quantificazione dello stesso da prevedere nel regolamento.

Si è già precisato in precedenza che il compito di tutela spetta in via prioritaria per non dire esclusivamente alle forze di polizia dello Stato e pertanto da escludere la utilizzazione sistematica dei vigili urbani in azione di polizia preventiva, utilizzazione che in ogni caso dovrà considerarsi del tutto accessoria e contenuta nei limiti dei servizi essenzialmente ad essi deputati.

Sulla scorta di tali considerazioni si è ritenuto opportuno escludere la generalizzazione del decreto della qualifica di agenti di pubblica sicurezza degli appartenenti al corpo di vigilanza urbana.

Si aggiunge qui che, ricorrendo le circostanze, il Prefetto, in virtù dei poteri che gli sono conferiti dalla legge, può disporre la precettazione dei vigili urbani.

Si ritiene, infine, che gli articoli 3, 4 e 5, al di là del contenuto normativo, prefigurino altresì un discreto contributo alla ristrutturazione e organizzazione dei servizi di cui al decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, e alla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

Con l'articolo 7 si prevede la normativa da applicare nei comuni di minima dimensione, riprendendo l'antica denominazione di guardia municipale che meglio si addice a tale struttura che non quella altisonante di vigile, specie se si tratta dell'unico operatore.

Nell'articolo 8 si prevede il divieto del distacco e del comando delle singole unità facenti parte del corpo di vigilanza urbana ad altri settori della civica azienda e ad altre amministrazioni pubbliche, comprese quelle dello Stato.

La ragione dell'articolo è più che ovvia. È infatti risaputo che le amministrazioni dello Stato ed in particolare la Magistratura sia essa ordinaria che speciale, anche a causa della cronica carenza delle rispettive piante organiche, chiedono ai comuni il distacco di personale, che quasi sempre viene reperimento tra quello addetto ai servizi di vigilanza, col risultato di assottigliare le presenze effettive del corpo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con la norma in esame non si preclude la possibilità della mobilità o il distacco ad altre Amministrazioni del personale dipendente del comune ma tale personale dovrà essere ricercato negli altri settori o servizi delle amministrazioni locali che non sia quello della vigilanza urbana.

L'ultimo comma dell'articolo 8 prevede infine una nuova disciplina del sistema delle notificazioni.

Si premette che lo svolgimento del servizio compete, per legge, ai messi notificatori. Con la norma si tende ad evitare l'uso, o meglio l'abuso, del personale del corpo di vigilanza per il recapito di atti e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle dello Stato, quando gli atti e le comunicazioni di cui trattasi possono effettuarsi col servizio postale o, se il caso lo richiede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

È certo che tutta la normativa attinente le notificazioni deve essere innovata *ab imis* giacché non è più sopportabile che, per esempio, l'amministrazione finan-

ziaria statale non offra il minimo di collaborazione ai comuni nel campo accertativo tributario e poi si avvalga del personale comunale per le notifiche di atti di accertamento, atti che quasi sempre hanno termini perentori e che il ritardo nella notificazione comporta decadenza dell'accertamento, con le conseguenti responsabilità a carico dei messi notificatori.

Non si è ritenuto di estendere il divieto del distacco alle guardie municipali in quanto nella generalità dei casi si riducono a poche unità. Del pari non è esteso il rigore previsto dall'ultimo comma dell'articolo in parola in quanto di norma le guardie municipali rivestono anche la qualifica di messi notificatori.

Le norme finali e transitorie hanno lo scopo di normalizzare eventuali situazioni concernenti la concessione dell'indennità di pubblica sicurezza ai vigili e alle guardie municipali prima dell'entrata in vigore della legge di cui al progetto considerato.

La previsione dell'entrata in vigore della legge così come è stata proposta ha l'unico scopo di evitare complicazioni nella decorrenza degli emolumenti economici.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

In deroga alla legge 23 gennaio 1968, n. 20, ed agli accordi contrattuali per i dipendenti degli Enti locali approvati con decreto del Presidente della Repubblica, è istituita l'indennità di vigilanza a favore dei vigili urbani appartenenti ai corpi di vigilanza urbana costituiti a' sensi dell'articolo 126 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e del testo unico della legge sugli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

L'indennità di cui al precedente comma è a carico dei bilanci comunali ed è ragguagliata al 50 per cento dello stipendio iniziale annuo del relativo livello retributivo previsto dai contratti di lavoro.

ART. 2.

L'indennità di vigilanza compete unicamente ai vigili urbani addetti in modo esclusivo ai servizi di polizia municipale ed amministrativa.

L'indennità non è cumulabile ai fini dei compensi per le prestazioni straordinarie, degli aumenti periodici o classi di stipendio e con le mensilità aggiuntive previste dalle leggi vigenti e dai contratti di lavoro.

L'importo è erogato in rate mensili in concomitanza con la normale retribuzione.

L'indennità è sospesa in tutti i casi in cui il beneficiario non presta il servizio di vigilanza.

ART. 3.

Ai fini della costituzione in corpo del servizio di vigilanza urbana, distinto dalla massa dei dipendenti comunali, è richie-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sta nella pianta organica del personale la presenza di almeno 6 posti di agenti adibiti in via esclusiva al servizio di polizia municipale.

In mancanza di tale presenza minima, i comuni per lo svolgimento dei compiti possono riunirsi in consorzio a norma degli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

In ogni caso le amministrazioni comunali o i consorzi devono adottare apposito regolamento per il corpo di vigilanza urbana.

ART. 4.

I regolamenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, sono adottati dal Consiglio comunale o dalle Assemblee consortili e, in deroga alle leggi vigenti, divengono esecutivi dopo il visto da parte dell'Organo regionale di controllo e la pubblicazione all'albo pretorio del comune a norma del terzo comma dell'articolo 62 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Della avvenuta adozione del regolamento il sindaco dà comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta regionale, mediante invio di un esemplare del medesimo con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione.

ART. 5.

I regolamenti, che non possono essere in contrasto coi regolamenti organici del personale, dovranno prevedere:

a) i compiti e le attribuzioni degli appartenenti al corpo di vigilanza urbana e di polizia amministrativa;

b) i gradi gerarchici e le modalità per il conseguimento dei medesimi;

c) la disciplina relativa ai trasferimenti degli appartenenti al corpo ad altro settore o servizio dell'Amministrazione comunale in caso di inabilità o inidoneità fisica, permanente o temporanea, al servizio di vigilanza;

d) la disciplina, l'uso dell'uniforme e dell'armamento;

e) il limite di età per il trasferimento ad altri servizi dell'amministrazione;

f) le cause invalidanti o inabilitanti al servizio di vigilanza urbana.

È consentito alle amministrazioni comunali, in base alle dimensioni e alle strutture dell'Ente, prevedere con apposite norme del proprio regolamento organico la suddivisione del corpo di vigilanza in sezioni specializzate, con particolare riguardo ai servizi: del traffico e viabilità; urbanistica ed edilizia privata; sanità ed ecologia e polizia amministrativa.

I regolamenti dovranno inoltre contenere disposizioni concernenti la partecipazione obbligatoria del personale del corpo a corsi di aggiornamento e perfezionamento.

I corsi potranno essere attuati direttamente o d'intesa con altri enti o istituti specializzati.

ART. 6.

Ferma restando la qualifica di agenti di polizia giudiziaria riconosciuta agli appartenenti al corpo di vigilanza dall'articolo 221 del codice di procedura penale, il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a mente dell'articolo 18 del testo unico della legge sugli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, è richiesto dal sindaco al prefetto per il contingente numerico previsto dal regolamento del corpo.

La richiesta di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza deve essere fatta con apposito elenco nominativo contenente le complete generalità

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e gli estremi del provvedimento di nomina degli agenti interessati.

In ogni caso l'attribuzione della predetta qualifica non comporta l'estensione dell'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore delle forze di polizia dipendenti dello Stato.

ART. 7.

Nei comuni nelle cui piante organiche sono previsti un numero di posti inferiore a quello indicato nel precedente articolo 3, gli addetti al servizio di vigilanza e polizia amministrativa conservano la denominazione di guardie municipali.

Ai medesimi è riconosciuta la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

È in facoltà del sindaco chiedere al prefetto il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza per tutti o parte delle guardie comunali.

Anche in questo caso si applica l'ultimo comma del precedente articolo 6.

Al personale di cui al presente articolo, compete il trattamento economico previsto dal livello retributivo risultante dal contratto o quello attinente al livello funzionale della qualifica prevalente nel caso di personale incaricato di altre mansioni.

ART. 8.

È fatto divieto alle amministrazioni comunali di concedere il distacco o il comando degli appartenenti al corpo di vigilanza e di polizia amministrativa ad altri servizi della stessa amministrazione, o di altre amministrazioni comprese quelle dello Stato.

In deroga agli articoli da 137 a 159 del codice di procedura civile è fatto divieto alle amministrazioni comunali e alle altre pubbliche amministrazioni, comprese quelle dello Stato, di avvalersi degli appartenenti al corpo di vigilanza e di polizia amministrativa per le notificazioni di atti quando quest'ultima può effettuarsi a mezzo del servizio postale.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 9.

Le amministrazioni comunali sono tenute ad adottare o a uniformare il regolamento del corpo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Della adozione e modificazione del regolamento il sindaco è tenuto ad informare, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 4, il prefetto ed il presidente della Giunta regionale.

Entro lo stesso termine i sindaci trasmettono al prefetto l'elenco in duplice copia degli appartenenti al corpo di vigilanza urbana e delle guardie municipali per i quali si chiede la revoca del decreto di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Di detto elenco una copia è restituita al comune in segno di ricevuta.

Nei trenta giorni successivi a quello del ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, il prefetto provvede alla emissione del decreto di revoca.

Il decreto è trasmesso in duplice copia al sindaco, che procede alla consegna di un esemplare del decreto stesso all'interessato mentre il secondo esemplare è restituito al prefetto con l'indicazione degli estremi dell'avvenuta consegna.

ART. 10.

L'indennità di pubblica sicurezza concessa dalle amministrazioni comunali ai vigili urbani, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista per i dipendenti dei corpi di polizia dello Stato, è conservata ai beneficiari per la parte pari all'indennità di vigilanza prevista dal precedente articolo 1.

L'eventuale eccedenza è mantenuta *ad personam* ed è riassorbibile coi futuri miglioramenti contrattuali.

Per la parte trasformata in indennità di vigilanza si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

Per le guardie municipali dei comuni di cui all'articolo 7 della presente legge, l'indennità di pubblica sicurezza eventualmente erogata prima dell'entrata in vigore della presente legge, è conservata per l'intero importo quale assegno *ad personam*, non pensionabile, riassorbibile con gli aumenti periodici, classe di stipendio e miglioramenti contrattuali.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con la presente.